

# Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti urbani ed assimilati

(approvato con deliberazione di CC n°36 del 30/04/ 2010)

## **CAPO 1**

### **ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO**

#### **Art. 1**

##### **Istituzione della tariffa**

1. Nel Comune di Albino è istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e del DPR 27 aprile 1999, n. 158 quale entrata di natura tributaria.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 49 del DLgs n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni, del DPR n. 158/1999, nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del DLgs 15 dicembre 1997, n. 446.
3. La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, è svolta in regime di privativa. Essa comprende la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel DLgs n. 22/1997 e successive modificazioni, oltre che dal regolamento comunale per la gestione del servizio.
4. La tariffa è determinata ai fini del raggiungimento della piena copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, compresa la pulizia delle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
5. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali.
7. In sede di prima applicazione della tariffa, le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa, salvo successiva rettifica a seguito di denuncia di variazione da parte dei soggetti obbligati o a seguito di regolari controlli ed accertamenti da parte del soggetto gestore.
8. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive variazioni ed integrazioni.  
Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il soggetto gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti da detto ente.
9. Il Comune di Albino è individuato quale ente gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa (qui di seguito chiamato semplicemente «gestore») ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13, del DLgs n. 22/1997

#### **Art. 2**

##### **Presupposto della tariffa**

1. Il presupposto per l'applicazione della tariffa è l'occupazione o conduzione di locali e/o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio

comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

2. Ai fini del precedente comma, le aree scoperte soggette a tariffa sono:

— le aree scoperte operative utilizzate dalle utenze non domestiche in modo autonomo e non occasionale per l'esercizio di una attività, ivi comprese le aree di carico/scarico merci con stoccaggio merci e/o attrezzature;

— il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa si presume comunque l'occupazione/conduzione qualora, a seguito di regolari controlli, risultino attivi i pubblici servizi di erogazione acqua, gas, energia elettrica o risulti la presenza di mobili o macchinari, merce.

4. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per l'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.

5. L'occupazione di locali e/o aree per un'utenza non domestica si presume quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.

6. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata in regime di privativa ed è estesa a tutto il territorio comunale.

7. Qualora il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito ed attivato, non venisse svolto nelle zone di residenza o di esercizio dell'attività, o venisse effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di servizio, ciò dovrà essere fatto constatare mediante diffida scritta regolarmente documentata da inviarsi al gestore del Servizio. I relativi effetti avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione e/o diffida.

8. Nelle zone in cui gli occupanti o i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori posti ad una distanza di oltre 400 mt è riconosciuta la tassa in misura ridotta della percentuale del 60% sulla tariffa ordinaria.

9. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

### **Art. 3** **Soggetti passivi**

1. La tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi o conduca locali ed aree scoperte costituenti presupposto ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento. L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia iniziale. È stabilito vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o conviventi e, comunque, tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso.

2. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di occupazione la tariffa sarà dovuta dall'intestatario anagrafico della famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

3. Per le parti in comune di un condominio suscettibili di produrre rifiuti la tariffa è dovuta da coloro che occupano

o conducono le parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio. Se gli occupanti o conduttori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'amministrazione fiscale, la tariffa per le parti in comune precedentemente descritte è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come soggetto passivo.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

6. In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.

#### **Art. 4**

##### **Termini per l'applicazione della tariffa**

1. La tariffa è commisurata ad anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste la conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, di cui all'art. 2.

2. L'obbligazione al pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree e sussiste sino al primo giorno del mese successivo in cui è cessata tale occupazione, purché debitamente dichiarata con comunicazione di variazione.

3. Se la denuncia di cessazione dell'occupazione viene presentata con ritardo, per il rimborso anche parziale della tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data indicata della cessazione quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata.

4. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (variazione delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), decorrono dalla data di effettiva variazione degli elementi stessi, se la denuncia è tempestiva e prodotta entro i termini di cui al successivo art. 15 e potranno essere conteggiati nella tariffa relativa al periodo successivo mediante conguaglio compensativo.

#### **Art. 5**

##### **Superfici ed aree soggette a tariffa**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è determinata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore ovvero inferiore a 0,50 mq.

3. A formare la superficie utile concorrono, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e, per le aree

scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138.

5. Non si tiene conto, in relazione alle utenze non domestiche, delle superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa, devono tuttavia dimostrare al gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

Non sono pertanto soggetti alla tariffa:

- le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature per la lavorazione, di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e deposito (anche se adibiti al carico/scarico merci con stoccaggio materie prime, semilavorati e prodotti finiti)

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, radioterapia, riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti a tariffa gli uffici, i magazzini e i locali di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti, le eventuali abitazioni, i vani accessori

## **Art. 6**

### **Superfici ed aree non soggette a tariffa**

1. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura, caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono suscettibili di produrre rifiuti. Tali caratteristiche devono essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria, di variazione o di cessazione o da idonea documentazione.

2. Ai sensi del precedente comma, non sono assoggettati a tariffa:

— gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi diversi;

— le soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1,50;

— la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, etc.);

— le terrazze scoperte e simili, escluse quelle sulle quali si svolge una qualsiasi attività commerciale;

— i fabbricati danneggiati, non agibili, non abitabili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento per lavori di durata superiore a 30 giorni;

— centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (es.: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione), ove non si abbia di regola presenza umana;

— locali o luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono;

— aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso o di veicoli da demolire.

3. I motivi e le circostanze che giustificano l'assenza dei presupposti per l'applicazione della tariffa vanno indicati nella denuncia iniziale, di variazione o di cessazione, con obbligo di allegare idonea documentazione qualora il non assoggettamento non fosse obiettivamente riscontrabile.

## **CAPO 2**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

#### **Art. 7**

##### **Piano finanziario**

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi. La redazione del piano finanziario avviene ad opera del soggetto gestore della tariffa secondo le forme ed i contenuti indicati nel DPR n. 158/1999, salvo eventuali modifiche ed integrazioni normative.

2. In sede di approvazione annuale del piano finanziario il comune, come stabilito dalla normativa di riferimento, tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, nonché della qualità del servizio erogato e dell'entità dei costi in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il piano finanziario è accompagnato da una relazione illustrativa dove il soggetto gestore da spiegazione del modello gestionale ed organizzativo, dei livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa.

4. Sulla base del piano finanziario, il comune provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, del metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa (nella sua parte fissa e variabile) ad ogni utenza (domestica e non domestica). In particolare nel Piano Finanziario è possibile individuare dei coefficienti di produzione rifiuti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle Utenze Non Domestiche diversi da quelli individuati dal D.P.R. 158/99 qualora l'Ente gestore sia in grado di quantificare la produzione di rifiuti della singola categoria.

#### **Art. 8**

##### **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa di riferimento a regime è determinata in applicazione del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato, definito dal DPR n. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche. La tariffa esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari i cui costi restano a carico dei produttori ed utilizzatori. I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del DLgs n. 22/1997.

2. La tariffa è deliberata ogni anno dalla Giunta comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio annuale

dell'ente.

4. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi effettivi sostenuti dal soggetto gestore del servizio. Le percentuali di attribuzione sopra dette vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

5. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono utilizzate le quantità desunte dai coefficienti ministeriali introdotti con il DPR n. 158/1999.

## **Art. 9**

### **Classificazione delle utenze domestiche**

1. Sono utenze domestiche ordinarie (Udo), le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente del comune; sono invece utenze domestiche non ordinarie (Udno) le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in diversa località.

2. Per le utenze domestiche ordinarie (Udo), il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; è fatto salvo comunque il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno (nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc.) comunicate all'anagrafe.

3. Per le utenze domestiche non ordinarie qualora comunque i locali risultino temporaneamente occupati per periodi inferiori a 180 giorni, si considera un numero di occupanti minimo pari a 2 persone.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.

## **Art. 10**

### **La tariffa per le utenze non domestiche**

1. La classificazione delle utenze non domestiche viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice Istat dell'attività e/o a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (certificato di iscrizione alla competente Camera di commercio) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio Iva.

2.1 locali e le aree relative alle utenze non domestiche, sono classificate nelle seguenti categorie previste dal metodo normalizzato approvato con DPR n. 158/1999:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2. Cinematografi e teatri;
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
5. Stabilimenti balneari;

6. Esposizioni, autosaloni;
7. Alberghi con ristorante;
8. Alberghi senza ristorante;
9. Case di cura e riposo;
10. Ospedale;
11. Uffici, agenzie, studi professionali;
12. Banche ed istituti di credito;
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli;
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato;
16. Banchi di mercato beni durevoli;
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
20. Attività industriali con capannoni di produzione;
21. Attività artigianali di produzione di beni specifici;
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
23. Mense, birrerie, amburgherie;
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
26. Plurilicenze alimentari e/o miste;
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
28. Ipermercati di generi misti;
29. Banchi di mercato generi alimentari;
30. Discoteche, night club.

3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR n. 158/1999 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

4. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (centri commerciali, ecc.) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.

5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, salvo il caso in cui, per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicati in località diverse dal complesso principale.

6. Nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte siano svolte più attività economiche, la classe attribuita sarà quella dell'attività prevalente in base alla superficie, salvo che non sia possibile distinguere le superfici utilizzate per ogni singola attività autonomamente rilevante, e comunque applicando la categoria più conveniente al contribuente.

7. La non utilizzazione e la non predisposizione all'uso vanno indicati nella autodichiarazione o denuncia iniziale, di variazione o di cessazione, salvo accertamento da parte dell'ente gestore.

## **Art. 11**

### **Tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nel caso di:

I) abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti e non nel Comune di Albino per uso stagionale (periodo di occupazione inferiore a 180 giorni) od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:

- a) che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
- b) che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- c) che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

II) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

3. La tassa è ridotta del 20% a favore di quei contribuenti che, con riferimento ad unità abitativa dotata di area verde non inferiore a 200 mq, dimostrino di trasformare i rifiuti organici in fertilizzanti attraverso idonee attrezzature costituite da

composter acquistato in plastica

composter costruito in legno o rete metallica

cumulo o buca.

La riduzione è subordinata alla verifica dell'idoneità degli impianti funzionanti.

4. Per i locali e le aree occupati dal Comune per fini istituzionali e per i locali occupati da Stato, regione Lombardia, Provincia di Bergamo nonché da altri soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche la tariffa è ridotta del 50% sia per la parte fissa che per la parte variabile.

## **Art. 12**

### **Agevolazioni e riduzioni tariffarie utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicato un coefficiente di riduzione da determinarsi da parte del gestore del servizio in accordo con il Comune, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilabili che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato a recupero dei rifiuti stessi.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

## **Art. 13**

### **Tariffa giornaliera**

1. A decorrere dalla data di applicazione del regolamento è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio ed aree private.
2. La tariffa è calcolata in base alla tariffa annuale, riferita ai giorni di occupazione e sarà determinata in base alla categoria di appartenenza dell'utenza che occupa o detiene in maniera non continua locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio, maggiorata di un importo percentuale del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. La tariffa giornaliera sarà pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di utenza non domestica assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani, diviso per 365 giorni.
4. Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla tariffa giornaliera, l'obbligo della comunicazione può essere assolto con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. Il pagamento della tariffa va effettuato contestualmente al versamento dell'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, su apposito conto corrente postale istituito dall'ente gestore.
5. I banchi di mercato sono tariffati come previsto per le categorie 16 e 29 dall'allegato 1 al DPR n. 158/1999 nel caso in cui occupino stabilmente le superfici.

## **Art. 14**

### **Manifestazioni ed eventi**

1. La tariffa è applicata in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore.
2. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti che possono essere inseriti all'atto del provvedimento di autorizzazione tra il promotore delle manifestazioni e/o il soggetto gestore dell'impianto e il comune, la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
3. In mancanza di stipula del contratto, la tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui ai commi precedenti.

## **CAPO 3**

### **COMUNICAZIONI - CONTROLLI - RISCOSSIONE**

## **Art. 15**

### **Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione**

- 1.1 soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di comunicare al soggetto gestore del servizio l'inizio o la

cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal comune.

2. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

3. La comunicazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione e fino al primo giorno del mese successivo della data in cui è cessata l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangano invariate.

4. In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare i locali già assoggettati a tariffa hanno il solo obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità.

6. L'ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza (compresa la cessazione), della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della tariffa. L'ufficio anagrafe deve altresì comunicare periodicamente, con cadenza mensile, al soggetto gestore della tariffa le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio) e l'esatta composizione dei nuclei iscritti.

7. Il gestore potrà intervenire direttamente nella variazione degli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (es.: anagrafe, camera di commercio, ufficio tecnico comunale, catasto elettrico, ecc.) provvedendo in quest'ultimo caso, a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione.

## **Art. 16**

### **Verifiche e controlli**

1. Il gestore provvede a svolgere, nei termini di legge, le attività di accertamento necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa ed al controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui al precedente articolo.

2. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della tariffa, il soggetto gestore ha la facoltà di:

a) invitare l'utente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

b) in caso di mancato adempimento da parte degli utenti a dette richieste, qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa, previo consenso dell'interessato, il personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici. Il gestore preavvisa l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 5 (cinque) giorni prima al domicilio dell'interessato;

e) utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (anagrafe ed uffici comunali, camera di commercio, conservatoria dei beni immobiliari, ufficio del territorio, ecc).

3. Decorso il termine dei 30 giorni , ed in assenza o infondatezza di eventuali precisazioni dell'utenza, il soggetto gestore del servizio provvede al compimento degli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente , con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente.

4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 del Codice civile nonché secondo quanto previsto dal precedente art. 5 comma 4.

## **Art. 17**

### **Sanzioni**

Fermo restando le norme giuridiche in materia di sanzioni, per le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento , comprese quelle relative all'omessa o infedele denuncia, si rendono applicabili le sanzioni amministrative di seguito riportate a norma dell'art. 7 bis del DLgs n. 267/2000 e della L. 689/1981,:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Infedele dichiarazione ex art. 15	€ 25,00	€ 300,00
Omessa dichiarazione ex art. 15	€ 50,00	€ 500,00
Mancata restituzione dei dati richiesti ex art. 16	€ 51	

La sanzione sarà commisurata alla gravità della violazione (recidiva/occasionalità- buona/mala fede legata alla complessità della norma).

Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi pari al tasso di interesse legale

## **Art. 18**

### **Il funzionario responsabile**

1. Al controllo ed all'esatta e puntuale applicazione dell'attività di gestione della tariffa effettuata dal soggetto gestore, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, è preposto un funzionario responsabile dell'amministrazione comunale.

## **Art. 19**

### **Riscossione ordinaria**

1. Il gestore provvede alla riscossione nelle forme consentite dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13, del DLgs n. 22/1997 che prevede la possibilità di riscossione sia volontaria che coattiva mediante ruolo sia il ricorso alla riscossione diretta .

2. Il gestore può prevedere forme di pagamento/riscossione particolare da adottarsi con successiva deliberazione, quali vendita sacchetti, circuito lottomatica, on line con carta di credito

3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate.

4. Il versamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato nella bolletta tramite banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento indicati in bolletta ovvero tramite domiciliazione bancaria o postale

5. Le bollette sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.

## **Art. 20** **Riscossione coattiva**

1. qualora la riscossione ordinaria non abbia avuto effetto o sia risultata infruttuosa, il Comune procede alla riscossione coattiva del credito, con la procedura di cui al DPR 602/1973 e successive modificazioni e integrazioni sia se affidata al concessionario della riscossione di cui al DPR 43/ sia se svolta in proprio dall'ente locale (c.2 sexies art.4 DL 209/2002 convertito dalla L. 265/02)

2. Non si procede alla riscossione coattiva per importi ,comprensivi di sanzioni e interessi, inferiori a 16,53€.

## **Art. 21** **Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 e successive modificazioni.

## **Art. 22** **Rimborsi**

1. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal pagamento , ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate sono dovuti interessi legali dall'indebito pagamento ovvero, in caso di errore non imputabile al gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

2. Nei casi di errore, duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in in bolletta rispetto a quanto dovuto, si dispone la lo sgravio o il rimborso entro 120 giorni dall'istanza del contribuente.

3. Non si procede a rimborso o sgravio per importi comprensivi di interessi pari ad € 16,53.

## **Art. 23** **Autotutela**

1. Il soggetto gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifestata nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti.

## **Art. 24** **Tasse, imposte ed addizionali**

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla regione o dagli enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico dei soggetti destinatari del servizio.

## **Art. 25**

## **Copertura delle esenzioni e riduzioni**

1. Nel bilancio preventivo comunale è individuato nella parte «Spesa» un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle riduzioni riconosciute ai sensi del presente regolamento.

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 26**

#### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2010 e sostituisce integralmente il regolamento precedentemente in vigore approvato con deliberazione di C.C. n° 6 del 3/2/2006
2. La tariffa quale entrata tributaria è applicata dal 1° gennaio 2010.. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del DLgs n. 504/1992. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il gestore, qualora diverso dal Comune, sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'amministrazione provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto ente.
3. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviando ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dall'entrata in vigore delle nuove previsioni.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme del Codice civile e si fa rinvio alle disposizioni contenute nel DLgs n. 22/1997, nel DPR n. 158/1999e successive eventuali modifiche e integrazioni ed alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.